

Lo ha affermato la Corte dei conti della Campania: non sono previsti neanche oggi

Imposta soggiorno senza ristori

Gli albergatori non possono addebitare ai comuni i costi

Pagina a cura
di SERGIO TROVATO

Gli albergatori e i titolari di strutture ricettive non possono addebitare ai comuni i costi sostenuti per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno. Il ristoro delle spese sostenute da chi svolge questa attività commerciale non può essere previsto nel regolamento comunale neppure sotto forma di aggio o percentuale proporzionale alle somme incassate. Per la riscossione e gestione dell'imposta di soggiorno i costi amministrativi ricadono su chi svolge l'attività ricettiva. Le somme incassate sono vincolate a finanziare interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive. Pertanto, i titolari di queste attività ne ritraggono un vantaggio, seppure non immediato. E quanto ha affermato la Corte dei conti della Campania, sezione regionale di controllo, con il parere 159 del 19 dicembre 2018.

I giudici contabili hanno dato risposta negativa al comune di Sorrento, il quale aveva chiesto se fosse possibile prevedere nel regolamento il rimborso dei costi sostenuti da albergatori e titolari di strutture ricettive. Secondo la Corte dei conti, non è consentito all'ente di provvedere al ristoro delle spese sostenute «per la gestione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, da calcolarsi in misura percentuale sull'importo totale annuo incassato e da incamerarsi direttamente mediante detrazione dall'ultimo riversamento mensile».

Le regole dell'imposta. L'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, in effetti, demanda a un apposito regolamento statale, che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore (7 aprile 2011), la disciplina generale di attuazione del tributo. Tuttavia, la sua mancata approvazione non condiziona le scelte degli enti locali che, ex lege, con proprio regolamento, possono istituire l'imposta e disporre le sue modalità applicative, con le relative agevolazioni. In base a quanto disposto dal citato articolo 4 unico soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive. La norma stabilisce che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e gli enti inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,

In sintesi	
Riferimento normativo	Articolo 4, decreto legislativo 23/2011
Istituzione imposta di soggiorno	Con regolamento adottato dagli enti locali modalità applicative dell'imposta e relative agevolazioni
Disciplina regolamentare	Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e enti inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte
Enti interessati	Coloro che pernottano nelle strutture ricettive
Soggetti passivi	Proporzionali al prezzo fissato dalla struttura ricettiva
Somme richieste	5 euro per ogni notte di soggiorno
Tetto massimo	Proporzionali al prezzo fissato dalla struttura ricettiva
Destinazione gettito	Finanziamento degli interventi in materia di turismo
Altri utilizzi delle somme riscosse	Opere di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali o per servizi pubblici locali

Qualifica non solo come agenti contabili

Albergatori e titolari di strutture ricettive dovrebbero essere qualificati responsabili d'imposta e non solo agenti contabili, così come sono stati qualificati responsabili i gestori di locazioni brevi. La Corte dei conti dell'Emilia Romagna, sezione regionale di controllo, con la deliberazione 112 del 31 luglio 2018, su parere richiesto dal comune di Bologna, ha rimesso al presidente della Corte la questione della figura giuridica dell'albergatore per il pagamento dell'imposta di soggiorno e degli obblighi che incombono sui soggetti che incassano il tributo per conto delle amministrazioni comunali, affinché valuti l'opportunità di una pronuncia delle sezioni riunite. I giudici hanno sostenuto che è illogico che l'albergatore venga considerato solo agente contabile. E auspicano che le sezioni riunite rivedano la posizione espressa con la sentenza 22/2016, con la quale hanno dato questa qualificazione. La questione è stata sollevata dal Comune di Bologna, il quale ha chiesto un parere ai giudici contabili sugli effetti derivanti dall'articolo 4 del dl 50/20017, che dalla sua formulazione letterale sembra attribuire ai soggetti che incassano il tributo la qualifica di responsabili d'imposta. Nello specifico, il comma 5-ter della norma citata stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno. Secondo un'interpretazione estensiva, pone in evidenza la Corte, anche il sistema di «riscossione e contabilizzazione dell'imposta sarebbe stato attratto nel regime del responsabile d'imposta». Però, ragioni di ordine sistematico fanno «ritenere la previsione contenuta nell'art. 4, com-

ma 5-ter, del dl n. 50 riferita unicamente al regime delle locazioni brevi». Anche se questa interpretazione dà «luogo a evidenti illogicità», qualificando chi riscuote il canone o il corrispettivo, «sia esso diretto gestore della struttura ricettiva o intermediario, responsabile dell'imposta nel caso delle locazioni brevi e agente contabile negli altri casi, più specificamente riconducibili all'attività alberghiera, che pure danno luogo al presupposto tributario». Quindi, ritengono assurdo che i soggetti che gestiscono le locazioni brevi, che non sono da considerare attività imprenditoriali, assumano la qualificazione giuridica di responsabili d'imposta, anche quando la riscossione viene effettuata direttamente e non tramite operatori professionali. Mentre sarebbero solo agenti contabili i titolari di attività ricettive imprenditoriali, quali alberghi, pensioni, locande, affittacamere, bed & breakfast professionali, campeggi, villaggi turistici, e via dicendo. Normalmente, invece, responsabile è proprio chi svolge un'attività organizzata in forma imprenditoriale o professionale. Si qualifica tale, ex lege, il soggetto che risponde del pagamento del tributo, come per esempio il notaio, solidalmente con il contribuente obbligato principale, nei cui confronti può esercitare un diritto di rivalsa. La questione della funzione attribuita ai titolari delle strutture ricettive è importante, tenuto conto che molte amministrazioni locali hanno già deliberato l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nonostante non sia stato ancora emanato il regolamento governativo che avrebbe dovuto fornire indicazioni di dettaglio in ordine alla sua applicazione.

—© Riproduzione riservata—

compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive. Le risorse possono inoltre essere utilizzate per le opere di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali o per servizi pubblici locali. È consentito poi ai comuni di sostituire l'imposta di soggiorno, in tutto o in parte, con eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del loro territorio. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati.

I poteri delle regioni. I comuni non possono riscuotere l'imposta di soggiorno se non sono inseriti in un elenco predisposto dalla regione di appartenenza. In caso contrario i contribuenti possono contestare le richieste di pagamento degli albergatori. Spetta alle regioni, infatti, individuare i comuni che sono legittimati a istituire l'imposta di soggiorno. Solo i comuni capoluogo e le unioni di comuni possono imporre il pagamento dell'imposta di soggiorno, per gli altri enti è necessaria l'inclusione nell'elenco regionale, previo accertamento della loro vocazione turistica. In questo senso si è espresso il Tar Toscana, con la sentenza 6477/2017. Secondo i giudici amministrativi, per stabilire la vocazione turistica del comune che ha il potere di istituire l'imposta non è sufficiente, come sostenuto dall'ente locale chiamato in causa, «l'inclusione nell'elenco dei comuni a economia prevalentemente turistica adottato ai sensi della legge reg. n. 28/1999 di recepimento del dlgs n. 114/1998». Quest'ultima norma ha solo la finalità di regolare le funzioni amministrative in materia di commercio, di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, nonché di garantire la trasparenza del mercato e la concorrenza. Dunque, i contribuenti non sono tenuti a pagare l'imposta di soggiorno se il comune che l'ha deliberata non è compreso nell'elenco regionale delle località turistiche. L'attribuzione alla regione del compito di predisporre gli elenchi dei comuni abilitati al prelievo si inquadra nel riparto di competenze tra Stato e regioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione. È escluso che possa essere l'ente comunale a stabilire la sua vocazione turistica in base a determinati indici, tra i quali l'affluenza negli alberghi. È solo la regione che decide quali sono i comuni che possono applicare la sul loro territorio.

—© Riproduzione riservata—

un'imposta di soggiorno. Il tributo grava solo su coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Le somme richieste devono essere pro-

porzionali al prezzo fissato dalla struttura ricettiva e non possono superare il tetto massimo di 5 euro per ogni notte di soggiorno. Devono, inoltre, essere osservati cri-

teri di gradualità in proporzione al prezzo che ciascun ospite è tenuto a pagare per ogni notte. Il gettito, invece, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo,